



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 830**                      **del 11/12/2020**

nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018,  
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO,            prof. Giuseppe Opocher \_\_\_\_\_

DIRETTORE SANITARIO,            dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina \_\_\_\_\_

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Accordo tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda ULSS 3 - Serenissima per collaborazione tecnico-scientifica con il Centro Regionale per i Biomarcatori Diagnostici, Prognostici e Predittivi (CRIBT).**

Note trasparenza: **Con il presente provvedimento viene approvato l'accordo tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda ULSS 3 - Serenissima per collaborazione tecnico-scientifica con il Centro Regionale per i Biomarcatori Diagnostici, Prognostici e Predittivi (CRIBT).**

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- in data 24.09.2020, con nota prot. n. 16123, l'Istituto Oncologico Veneto ha chiesto all'Azienda ULSS 3 – Serenissima la disponibilità alla stipula di un accordo di collaborazione tecnico-scientifica di durata triennale per disciplinare le attività di ricerca di comune interesse condotte dal Centro Regionale Indicatori Biochimici di Tumore (CRIBT);

- l’Azienda ULSS 3 ha riscontrato favorevolmente la proposta in data 5.11.2020 (reg. prot. IOV n. 18850/2020) condividendo l’opportunità di un accordo di collaborazione per lo svolgimento di programmi comuni di ricerca epidemiologica;

Precisato che lo IOV e l’Azienda U.L.S.S. 3 convengono, per il migliore conseguimento dei propri fini istituzionali,

- di attuare un piano di collaborazione tecnico-scientifica atto a fornire nuove informazioni in merito alla scoperta e alla ottimizzazione dell'uso clinico di biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi;
- di sviluppare modelli e strategie per la disseminazione e l’adattamento di linee guida e ricerche epidemiologiche sul rapporto tra aderenza alle evidenze ed esiti, a supporto delle attività della Rete Oncologica Veneta;
- di definire una procedura per gestire e utilizzare le BIOBANCA ubicata presso l’Azienda U.L.S.S. 3 - Centro Regionale Biomarcatori come risorsa comune allo IOV e alla Rete Oncologica Veneta.

Considerato che:

- l’attività di collaborazione scientifica, avviata sin dal 2007 tra il CRIBT e lo IOV-IRCCS si è consolidata con la DGRV n. 2707 del 29 dicembre 2014, relativa al *“Riconoscimento dei Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche qualificate hub dalla DGR n. 2122 del 19/11/2013”*.
- la succitata DGRV ha confermato il CRIBT come Centro Regionale Specializzato ed ha sancito che, dato lo specifico riferimento all’area oncologica, il CRIBT *“debba lavorare in stretta sinergia con l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS che [...] ha il compito di assicurare [...] indirizzi ed azioni per la piena integrazione fra le strutture al fine di gestire in forma coordinata e uniforme sul territorio le procedure diagnostiche, terapeutiche e assistenziali di oncologia, nonché i progetti di formazione e ricerca”*;

Preso atto che la collaborazione in parola è stata positivamente valutata dalla Direzione Scientifica dello IOV, attraverso la messa a disposizione di fondi per la Ricerca corrente e fondi del 5 per mille, sulla base delle linee di ricerca da svolgere in collaborazione concordate tra i due Enti, per lo sviluppo di specifiche tematiche di ricerca nelle aree fondamentali dell'oncologia quali l'epidemiologia, i meccanismi di cancerogenesi e di crescita neoplastica e gli approcci diagnostici e terapeutici più innovativi;

Ritenuto che la proficua collaborazione sinora instauratasi tra le parti renda opportuna la prosecuzione delle attività in corso per le finalità di ricerca precipue dell'Istituto, in quanto assicurano il coordinamento e l'implementazione dell'attività della rete regionale in ambito oncologico;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare l'accordo di collaborazione tecnico-scientifica di durata triennale con l'Azienda ULSS 3 – Serenissima - Centro Regionale Indicatori Biochimici di Tumore (CRIBT), nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 288/2003;

**VISTA** la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

**VISTO** il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

**DELIBERA**

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare la stipula dell'accordo di collaborazione tecnico-scientifica di durata triennale con l'Azienda ULSS 3 – Serenissima - Centro Regionale Indicatori Biochimici di Tumore (CRIBT), nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'accordo decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha validità di tre anni, salvo disdetta scritta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza;
3. di dare mandato alla UOC Affari Generali e alla UOC Gestione Risorse Umane di curare i conseguenti adempimenti amministrativi;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott. Giorgio Roberti –**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore**  
**UOC Affari Generali**

---

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.

Padova, li

**Il Direttore**  
**UOC Affari Generali**

REGIONE VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Accordo di collaborazione scientifica  
tra  
L'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.  
e  
l'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima

L'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., con sede e domicilio fiscale in Padova in via Gattamelata 64, C.F. e P.I. 04074560287, in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale pro-tempore Dott. Giorgio Roberti, nato a Oderzo (TV) il 1 settembre 1956, di seguito denominato "IOV"  
E

l'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima con sede e domicilio fiscale in Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto 47 - C.F. e P. IVA 02798850273, in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale pro-tempore Dott. Giuseppe Dal Ben, nato a Treviso il 20 settembre 1956, di seguito denominata Azienda U.L.S.S. 3

congiuntamente denominate "Le Parti"

PREMESSO CHE LO IOV:

- ha come missione precipua sia l'attività di prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie, sia la ricerca scientifica in campo oncologico, essenziale per il progresso delle conoscenze e la messa a punto delle cure più innovative;
- svolge attività di ricerca scientifica fortemente integrata all'assistenza, garantendo l'erogazione di prestazioni di diagnosi e cura altamente qualificate, mediante le più avanzate tecniche di immunologia, genetica e oncologica molecolare e si propone di validare ed applicare percorsi diagnostici e terapeutici di avanguardia, secondo le linee guida internazionali più avanzate;
- ha tra i suoi principali impegni la qualità e l'eccellenza della ricerca biomedica; ha ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento a Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) e in quanto tale, affianca alle prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, un'intensa attività di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'erogazione e gestione dei servizi sanitari;
- svolge le proprie attività assistenziali e di ricerca in collaborazione, secondo apposite convenzioni ed accordi, con altri Enti pubblici e privati;
- assicura il coordinamento e l'implementazione dell'attività della rete regionale in ambito oncologico;
- si distingue per la qualità delle cure e la capacità di trasferire i risultati della ricerca e dell'innovazione nell'attività clinica di diagnosi e cura;
- Individua per ogni triennio di riferimento, diverse linee di ricerca che coprono aree fondamentali dell'oncologia quali l'epidemiologia, i meccanismi di cancerogenesi e di crescita neoplastica, gli approcci diagnostici e terapeutici più innovativi sviluppando, all'interno di ciascuna linea, specifiche tematiche di ricerca, avvalendosi di fondi per la Ricerca Corrente e di fondi derivanti dalle assegnazioni del 5 per mille.

#### PREMESSO CHE:

Nell'Azienda U.L.S.S. 3 opera il Centro Regionale per i Biomarcatori Diagnostici, Prognostici e Predittivi", di seguito denominato Centro Regionale Biomarcatori, aggregato alla UOC Medicina di Laboratorio, che afferisce al Dipartimento strutturale di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di Mestre e al Dipartimento funzionale di Patologia Clinica (Azienda ULSS 3, Atto Aziendale 2017-2020).

L'Azienda U.L.S.S. 3 attraverso il "Centro Regionale per i Biomarcatori Diagnostici, Prognostici e Predittivi":

- svolge ad alto livello ricerca di trasferimento su nuove molecole e tecnologie avendo sviluppato specifiche competenze nella validazione di nuovi marcatori per l'uso clinico, con particolare riguardo allo studio del significato diagnostico, prognostico e predittivo dei biomarcatori ed alla messa a punto di criteri decisionali per ottimizzare l'uso clinico dei marcatori nella diagnosi e nel monitoraggio della terapia, l'Health Technology Transfer nell'ambito dei biomarcatori e nuovi dispositivi diagnostici, la ricerca sugli esiti e ricerche demografico - epidemiologiche e di appropriatezza, la produzione e disseminazione o adattamento di linee guida, la formazione in ricerca traslazionale biomedica e promozione/divulgazione della informazione scientifica;
- ha organizzato e gestisce una biobanca di ricerca che esegue una raccolta standardizzata e sistematica dei campioni biologici e delle informazioni cliniche associate provenienti da studi e da attività diagnostiche e partecipa attivamente alla conduzione di studi clinici mediante la condivisione dei suddetti campioni.

#### DATO ATTO CHE:

- lo IOV rappresenta il primo Istituto del Veneto specificatamente destinato alla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori ed alla ricerca scientifica sul cancro; tra le sue attività rientrano l'epidemiologia dei tumori, la comprensione dei meccanismi cellulari alla base del processo di cancerogenesi, la diagnosi precoce e la ricerca di nuove modalità di cura delle neoplasie;
- la Regione Veneto, con n. D.G.R.V. 2707 del 29/12/2014 relativa al "Riconoscimento dei Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche qualificate hub dalla DGRV n. 2122 del 19/11/2013", ha confermato il Centro Regionale Biomarcatori come Centro Regionale Specializzato, ed ha sancito che, dato lo specifico riferimento all'area oncologica", il CRIBT debba lavorare in stretta sinergia con l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS;
- la BIOBANCA dell'Azienda U.L.S.S. 3 - Centro Regionale Biomarcatori è una Banca Biologica di ricerca a valenza regionale finalizzata alla raccolta e conservazione di differenti tipologie di campioni biologici, idonea a garantire condizioni di recupero efficiente e di adeguata stabilità del campione, comprensiva di strutture logistiche, apparecchiature e procedure;
- lo IOV e l'Azienda U.L.S.S. 3 - Centro Regionale Biomarcatori, in forza di tali considerazioni, intendono sviluppare l'attività di ricerca in settori di comune interesse, conferendo ciascuno specifiche competenze ed esperienze.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

## Art. 2

Lo IOV e l'Azienda U.L.S.S. 3 - Centro Regionale Biomarcatori, convengono, per il migliore conseguimento dei propri fini istituzionali,

- di attuare un piano di collaborazione tecnico-scientifica atto a fornire nuove informazioni in merito alla scoperta e alla ottimizzazione dell'uso clinico di biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi;
- di sviluppare modelli e strategie per la disseminazione e l'adattamento di linee guida e ricerche epidemiologiche sul rapporto tra aderenza alle evidenze ed esiti, a supporto delle attività della Rete Oncologica Veneta;
- di definire una procedura per gestire e utilizzare le BIOBANCA ubicata presso l'Azienda U.L.S.S. 3 - Centro Regionale Biomarcatori come risorsa comune allo IOV e alla Rete Oncologica Veneta.

## Art 3

Le due parti, per l'attività da svolgere in collaborazione, potranno inviare personale, di ruolo, convenzionato e dall'una all'altra sede e mettere a disposizione le strutture e i servizi presenti (biblioteca, guardaroba) e le apparecchiature scientifiche necessarie.

Per i collaboratori di una delle Parti, stabilmente destinati presso una sede, verrà garantito l'accesso alla mensa aziendale.

Lo IOV e l'Azienda U.L.S.S. 3 Centro Regionale Biomarcatori - potranno usufruire della collaborazione dei propri esperti e del proprio personale per lo svolgimento di programmi comuni di ricerca.

Lo IOV potrà inviare presso il Centro Regionale per i Biomarcatori Diagnostici, Prognostici e Predittivi propri ricercatori ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità per lo svolgimento di progetti di ricerca che richiedano la collaborazione tra le parti e che godano di apposito finanziamento, pubblico o privato.

I referenti ai fini dell'attuazione e della gestione della presente convenzione sono identificati all'Art. 11.

## Art 4

Le due parti potranno avvalersi delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale e per lo svolgimento di attività didattica e formativa.

## Art 5

Ciascuno dei contraenti provvede alla copertura assicurativa sugli infortuni del proprio personale che ai sensi di quanto previsto dalla presente convenzione verrà chiamato a frequentare le strutture dell'altro contraente.

L'ULSS 3 e lo IOV-IRCSS garantiscono, ciascuno per le attività oggetto della presente convenzione svolte nell'ambito delle proprie strutture aziendali, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e operatori.

L'ULSS 3 e lo IOV dichiarano inoltre di adottare tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 6

Lo IOV e l'Azienda U.L.S.S. 3 - Centro Regionale Biomarcatori - si impegnano a far sì che il proprio personale adottati, durante la sua permanenza all'interno delle strutture dell'altro contraente, le norme comportamentali previste per i dipendenti stessi dell'istituzione.



#### Art. 7

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai dipendenti e collaboratori di ciascuna Parte che opereranno presso l'altra per lo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione della presente Convenzione, lo IOV e l'Azienda ULSS 3 convengono di essere ciascuno Titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: lo IOV e l'Azienda ULSS 3 mettono a disposizione la propria informativa rendendola disponibile sul proprio sito web istituzionale.

In ragione dei trattamenti sui dati personali di pazienti e utenti effettuati nell'ambito della Convenzione le Parti dichiarano di considerarsi Contitolari del trattamento, come da Accordo di contitolarità che le Parti stesse si impegnano a sottoscrivere ad integrazione della presente Convenzione.

#### Art 8

Le parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare le normative vigenti e le prescrizioni contemplate in materia: di diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 come modificata dalla 1,18 agosto 2000, n. 248 e dal D. Lgs. 9 aprile 2003, n.68) e concernenti la tutela della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30).

Si da atto che per quanto concerne i progetti di ricerca condotti in collaborazione le parti concorderanno di volta in volta specifiche modalità di ripartizione della titolarità dei diritti e degli eventuali oneri correlati, relativi a ciascun progetto.

#### Art 9

Le eventuali spese di missione di dipendenti di una istituzione presso l'altra istituzione contraente sono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Le attività prestate, nell'ambito della presente convenzione, da personale dipendente dalle amministrazioni contraenti si configurano a tutti gli effetti come orario di servizio e contribuiscono al raggiungimento del debito orario delle figure professionali coinvolte.

#### Art 10

Lo IOV e l'Azienda U.L.S.S. 3 - Centro Regionale Biomarcatori - si impegnano a fornire tutte le informazioni e il supporto tecnico al fine di eseguire correttamente le procedure di formazione, addestramento e collaborazione operativa, entrambe salvaguardando i prioritari compiti istituzionali della propria organizzazione.

#### Art 11

Ai fini dell'attuazione del presente accordo vengono identificati quali referenti il Responsabile Funzionale del Centro Regionale per i Biomarcatori Diagnostici, Prognostici e Predittivi ed il Direttore Scientifico dello IOV.

#### Art 12

Il presente accordo è in vigore con la firma dei sottoscrittori e ha validità di tre anni dall'ultima firma digitale, salvo disdetta scritta da comunicarsi da una delle Parti entro tre mesi dalla scadenza.

In ogni caso, al termine di ciascun anno di attività verrà effettuata una verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati.

Le parti si riservano di riesaminare in qualsiasi momento il presente Accordo alla luce di eventuali atti legislativi e di altri atti rilevanti ai fini della materia di cui alla convenzione stessa successivi alla sua sottoscrizione.

#### Art 13

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le Parti, che non sia possibile comporre prima amichevolmente, dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 241/1990.

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Istituto Oncologico Veneto.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di registro in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986.

Il Direttore Generale  
Istituto Oncologico Veneto - IOV  
(Dott. Giorgio Roberti)  
\_\_\_\_ firma digitale \_\_\_\_

Il Direttore Generale  
Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima  
(Dott. Giuseppe Dal Ben)  
\_ firma digitale \_\_\_\_